

Lo Scrivano potrà ricevere i Testamenti di quelli, che moriranno sopra la Nave durante il viaggio; e dovrà servire d'Attuario alla costruzione de Processi Criminali; ed arrivando alla prima Città, o sia luogo, li farà firmare dal Console della Nazione; se ve ne farà, altrimenti da due Mercanti; E le resta proibito, sotto pena della vita lo scrivere cose contro della verità.

Lo Scrivano non potrà lasciare la Nave, che il Viaggio intrapreso non sia finito; sotto pena di perdere i suoi salarii, e di pena a Noi arbitraria.

Lo Scrivano doppo ventiquattr'ore dal suo arrivo in Genova sarà obligato di rimettere nella Cancellaria nostra il suo Giornale detto di sopra, l'informazioni Criminali, li Testamenti fatti nel Viaggio, e tutto quello, che farà passato per le sue mani sotto rigorosissime pene, a giudizio nostro, come al Cap. VIII.

### Instruzioni, & Ordini da osservarsi dal Piloto.

**N**essuno, che sia Nazionale potrà essere Piloto, se prima non sarà esaminato alla nostra presenza da tre, o quattro Piloti, ancorche Forastieri, presenti anche due de più antichi Capitani; ed avendo risposto bene alle Interrogazioni concernenti al suo Ministero, & avuta l'approvazione dell'abilità da Noi potrà esercitarne la Carica.

Chi vorrà esser ricevuto per Piloto, se farà Nazionale dovrà prima mostrare al Capitano la fede di essere stato ammesso da Noi nella forma sopradetta.

Il Piloto darà la Corfa alla Nave, e sarà provisto di Carte, Portolani, Astrolabii, Compassi, Libri, e Stromenti necessarii al suo mestiere.

Il Piloto farà il suo Giornale, dove metterà di 24. in 24. ore la Corfa, che averà tenuto, le miglie, che averà fatto